




CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)



ORDINANZA N° 38 DEL 07/04/2015

OGGETTO: **Ordinanza obblighi di i misure definitive di messa in sicurezza delle strutture murarie e dei ruderi prospicienti su via Indipendenza e su via Duomo.**



IL SINDACO

Premesso:

- che con ordinanze Sindacali n° 125/10 e n° 129/10 si imponeva ai proprietari del fabbricato e dei ruderi denominati "Case Sciullate" di procedere alla messa in sicurezza prelieve operazioni di pulizia dell' area;
- che con successiva ordinanza Sindacale n°98/12 , conseguentemente al crollo parziale di un muretto, si intimava ai proprietari delle strutture murarie e dei ruderi di provvedere con urgenza alle operazioni di messa in sicurezza dello stato dei luoghi, per la pubblica e privata incolumità, attraverso opere provvisoriale;
- che con nota prot. n° 12461 del 23/07/2012, i proprietari comunicavano di aver ottemperato con misure temporanee alla messa in sicurezza dell' area, delle strutture e dei ruderi;
- che a seguito di sopralluogo del responsabile dell' Ufficio tecnico comunale, conseguentemente alla nota della Prefettura n° 0054344 del 15/12/2014, è risultato che le strutture e i ruderi presentano gravi lesioni tali da far temere un possibile ulteriore crollo;

Vista la nota (N°6479 dell'11/02/2015) della prefettura di Cosenza, quale organo territoriale di governo, per oggetto provvedimenti per lo stato di pericolo "Case Sciullate", **Accertata** la necessità di procedere con interventi che siano risolutivi e definitivi che ripristinino la viabilità comunale, in modo da consentirne la totale fruibilità e restituendo decoro all' area a valenza storica;

Ritenuto inoltre sussistente l'interesse pubblico alla messa in sicurezza dell'immobile, da ritenersi prevalente rispetto all'interesse del privato;

Rilevato:

- che l'immobile in questione rientra nell'area definita "CENTRO STORICO" dal vigente Piano Regolatore Generale comunale;
- che l'immobile ed i ruderi sono prospicienti sia su via Indipendenza che su via Duomo utilizzata dal traffico veicolare e pedonale e che pertanto l'eventuale crollo potrebbe comportare gravissime conseguenze, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

Identificati i proprietari nelle persone di:

- **Arlia Ciommo Giuseppe** nato ad Amantea (CS) il 11/11/1969 ed ivi residente in Loc. Chiaie n° 5;
- **Arlia Ciommo Francesco** nato ad Amantea (CS) il 30/06/1976 ed ivi residente in Loc. Chiaie n° 13;
- **Arlia Ciommo Assunta** nata ad Amantea (CS) il 03/11/1974 ed ivi residente in Corso Umberto n° 89;
- **Arlia Ciommo Eugenio** nato ad Amantea (CS) il 11/05/1936 ed ivi residente in Loc. Chiaie n° 13;
- **Arlia Innocenza** nata a Belmonte C. (CS) il 08/10/1945 e residente in Amantea (CS) Loc. Chiaie n° 13;

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti, di cui all'art. 54 c.4 del D.Lgs 267/00, per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica e privata;

Ritenuto infine di prescrivere, quali misure definitive, alla luce del perdurare delle condizioni della viabilità pubblica e privata ancora ad oggi non ripristinate, la messa in **sicurezza definitiva degli immobili** di che trattasi da effettuarsi nei modi e nei termini

di legge;

Visto:

- l'articolo 54, 2° comma del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- l' art. 44 del regolamento Edilizio vigente che fa obbligo ai proprietari di provvedere alla pronta riparazione e/o demolizione delle parti pericolanti;
- l'art. 650 c.p. ,dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato articolo 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ordina

1) nei confronti:

- **Arlia Ciommo Giuseppe** nato ad Amantea (CS) il 11/11/1969 ed ivi residente in Loc. Chiaie n° 5;
- **Arlia Ciommo Francesco** nato ad Amantea (CS) il 30/06/1976 ed ivi residente in Loc. Chiaie n° 13;
- **Arlia Ciommo Assunta** nata ad Amantea (CS) il 03/11/1974 ed ivi residente in Corso Umberto n° 89;
- **Arlia Ciommo Eugenio** nato ad Amantea (CS) il 11/05/1936 ed ivi residente in Loc. Chiaie n° 13;
- **Arlia Innocenza** nata a Belmonte C. (CS) il 08/10/1945 e residente in Amantea (CS) Loc. Chiaie n° 13;

ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere **con misure definitive** alla messa in sicurezza delle strutture e dei ruderi, da effettuarsi nei modi e termini di legge, facendo pervenire al Settore di protezione civile la documentazione a norma di legge per eventuali lavori soggetti a DIA o a Permesso a Costruire **entro 30 giorni** dalla notifica del presente provvedimento;

2) Di eseguire ad horas e di ultimare, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, tutte le opere necessarie ed idonee ad eliminare lo stato di pericolo, facendo pervenire, nei dieci giorni successivi alla scadenza del predetto termine, al Settore Assetto del Territorio, certificato a firma di tecnico abilitato e documentazione probatoria di ditta autorizzata dai quali risulti che, a seguito delle opere di assicurazione effettuate, è stato eliminato il concreto lo stato di pericolo;

3) Di stabilire che il presente provvedimento produce i suoi effetti fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza che sarà attestato da tecnici abilitati.

4) nelle more dell'adozione dei provvedimenti definitivi, l'assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada adiacente all'immobile di cui in premessa e l'assoluto divieto di accesso all'area di sedime e all'area perimetrale, salvo l'accesso per l'effettuazione degli interventi sopra richiamati;

5) **nell' eventualità di inottemperanza da parte dei proprietari o di loro totale o parziale irreperibilità i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, mediante affidamento degli interventi ad una ditta specializzata nel settore con addebito delle spese sostenute ai proprietari sopra elencati;**

Avverte

~ che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali





- ~ controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- ~ che l'esecuzione degli interventi devono essere condotti nel rispetto del Regolamento Edilizio e rispettando, se compatibili con l'eliminazione della situazione di pericolo, i vincoli di tutela e conservazione imposti dalle vigenti norme edilizie e paesaggistiche;
- ~ che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

Demanda

- ~ al responsabile dell'ufficio tecnico Settore Protezione Civile di concerto con il responsabile del settore LL.PP in caso di mancata osservanza di irreperibilità, l'adempimento della presente ordinanza mediante affidamento degli interventi necessari a ditta specializzata con addebito delle spese sostenute ai proprietari;
- ~ al Comando di Polizia Municipale il rispetto della presente ordinanza e l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali successivi in materia d' inosservanza Sindacale;

Avverte altresì

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o entro centoventi giorni dalla medesima data con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dispone

La notifica del presente provvedimento agli interessati per il tramite del messo comunale;
Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale;
Che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza:

- ~ al Sig. Prefetto in relazione al disposto dell'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. nr. 267/2000;
- ~ alla Procura della Repubblica di Paola;
- ~ alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, Piazza Valdesi n. 13, Cosenza.
- ~ Al comando polizia Municipale - sede

il tecnico settore prot. Civ.
leggi,



Il Sindaco